

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 10 DEL 22 dicembre 2022

Deliberazione n. \_\_\_\_ del 22 dicembre 2022

**Ricorsi gerarchici relativi al ricalcolo della retribuzione feriale: richiesta preventivo per affidamento incarico all'Avvocato Antonello Loiacono.**

**ALLEGATI:**

- All. 1) pec del 22 luglio della O.S. FAISA-CISAL di trasmissione di n. 51 ricorsi gerarchici;
- All. 2) pec del 5 agosto 2022 dello studio legale Loforese e Pezzuto di trasmissione di n. 79 ricorsi gerarchici;
- All. 3) pec del 19 settembre 2022 dello studio Persiani di Roma;
- All. 4) verbale della riunione del 24 novembre con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, ULTRASPORTI, UGL e SINAI;
- All. 5) verbale della riunione del 24 novembre con l'O.S. della FAISA-CISAL.

Il Direttore Generale f.f., con il Direttore Tecnico e d'Esercizio ed il Direttore Amministrativo f.f., propone quanto segue:

- a seguito di ricorsi gerarchici presentati nel 2019 da un congruo numero di lavoratori, per il tramite delle OO.SS., aventi ad oggetto la richiesta di pagamento delle somme non incluse nel trattamento retributivo percepito durante i periodi di fruizione delle ferie, furono presi contatti con il Servizio sindacale dell'ASSTRA. All'epoca l'Associazione consigliò di non assumere posizioni in merito e di non aprire alcun tavolo di trattativa aziendale con le OO.SS. in quanto la questione stava coinvolgendo molte aziende del settore e, quindi, doveva essere affidato un incarico ad hoc allo studio legale Malena di Bari;
- la vertenza in esame è sorta a seguito della disputa giurisprudenziale relativa all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia dell'UE in merito all'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, secondo la quale al lavoratore in ferie spetterebbe un trattamento economico rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro. Tale interpretazione, fatta propria anche dalla giurisprudenza nazionale (cfr. sentenza Cassazione n. 1345/2019), ha innescato nel corso degli anni la presentazione di ricorsi da parte dei lavoratori, diretti a far rilevare l'asserito contrasto tra il succitato orientamento europeo e quanto previsto all'articolo 10 del CCNL Autoferrotranvieri-Internavigatori del 12.03.80, secondo cui le ferie sono retribuite con la corresponsione della sola retribuzione normale di riferimento;
- in considerazione della dinamica interlocutoria intercorsa con i funzionari di ASSTRA, con deliberazione n. 130, assunta il 19 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione decideva di non procedere al riscontro dei ricorsi gerarchici pervenuti e di incaricare lo studio legale Malena ed Associati, al fine di delineare la migliore strategia difensiva, anche in coordinamento con le altre aziende associate ASSTRA.
- ai ricorsi gerarchici presentati non hanno fatto seguito i relativi ricorsi giudiziari e, in considerazione dello scoppio della pandemia da COVID 19 e di tutte le gravi ed indifferibili problematiche in cui l'Azienda rimase coinvolta, l'incarico legale allo studio Malena non è stato formalizzato;
- al fine di monitorare la questione, nel corso del 2021 veniva chiesto all'ASSTRA un aggiornamento sulla vertenza e dall'Associazione di categoria veniva data nuovamente indicazione di mantenere un atteggiamento prudente con le OO.SS.. Il raggiungimento di eventuali accordi aziendali avrebbe potuto costituire, infatti, un pericoloso precedente con effetti a cascata sull'intero settore;
- considerato, quindi, che la questione sembrava essersi "cristallizzata", anche perché avrebbe dovuto costituire oggetto di trattativa nell'ambito del rinnovo del CCNL, con deliberazione n. 32, del 22 febbraio 2021, il Consiglio di Amministrazione revocava la deliberazione n. 130/2019 nella parte relativa all'affidamento dell'incarico legale ad hoc allo studio Malena;

# KYMA

## MOBILITÀ

- con l'Accordo Nazionale del 10 maggio 2022, di rinnovo del CCNL di categoria, le Parti sociali hanno istituito, a decorrere dal 1° luglio 2022, una nuova indennità, pari a € 8,00 giornalieri, da corrispondersi ai lavoratori esclusivamente nelle giornate di ferie previste dal comma 1 dell'articolo 10 del CCNL 12 marzo 1980, come modificato dall'art. 5 dell'A.N. del 27 novembre 2000. Detta indennità, da erogarsi sotto la nuova voce "indennità retribuzione ferie", sostituisce ed assorbe ogni eventuale incidenza sulla retribuzione per ferie delle voci e delle indennità previste dalla contrattazione collettiva, è comprensiva dell'incidenza su tutti gli istituti di legge e di contratto e non è utile ai fini del trattamento di fine rapporto;
- con l'Accordo nazionale succitato, tuttavia, le parti nulla hanno stabilito in merito al ricalcolo della retribuzione per le ferie fruita prima del 1° luglio 2022;
- lo scorso 22 luglio l'organizzazione sindacale della FAISA-CISAL ha trasmesso al protocollo aziendale ulteriori ricorsi gerarchici aventi ad oggetto la controversia in esame (n. 51 dipendenti), richiedendo il ricalcolo dei giorni di congedo fruiti durante gli anni di servizio, secondo le previsioni dell'art. 7 della Direttiva 2003/88 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia europea sopra richiamata, con conseguente pagamento del dovuto (All. 1). Analoghi ricorsi gerarchici (relativi a 79 dipendenti) sono pervenuti al protocollo aziendale il successivo 5 agosto, per il tramite degli Avvocati Remo Pezzuto e Fiorella Loforese (All. 2). Infine, anche l'UGL Autoferrotranvieri, per il tramite del proprio legale, Prof. avv. Mattia Persiani, ha invitato l'Azienda a corrispondere a tutti i propri iscritti quanto dovuto a titolo di integrazione della retribuzione feriale (vedi pec del 19 settembre 2022, All. 3). In particolare, il Prof. Persiani ha espressamente richiamato la sentenza n. 26246 del 6 settembre 2022 con cui la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di decorrenza della prescrizione dei crediti del lavoratore nelle aziende con più di quindici dipendenti, chiarendo che la prescrizione, per effetto della legge n. 92/2012, non decorre più in costanza di rapporto di lavoro. In buona sostanza, secondo la Cassazione, per tutti quei diritti che non risultano prescritti alla data di entrata in vigore della legge succitata, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli articoli 2948, n. 4 e 295 del c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro;
- con nota del 21 novembre 2022, prot. az. n. 19.605, l'Azienda ha convocato le OO.SS. per avviare il tavolo delle trattative sulla vertenza di cui trattasi. Gli incontri si sono tenuti, su tavoli separati, lo scorso 24 novembre (All. 4 e 5, rispettivamente verbali della riunione tenutasi con le OO.SS. FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, UGL e SINAI e con la O.S. della FAISA-CISAL). All'incontro tenutosi congiuntamente con le 4 sigle sindacali hanno partecipato anche l'Avvocato Guglielmo De Feis, per conto della UILTRASPORTI, e l'avv. Remo Pezzuto, per conto della FILT-CGIL.
- in entrambe le riunioni l'Azienda ha reso noto alle OO.SS. l'intendimento di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, pur rappresentando l'impossibilità di formulare una proposta di carattere economico in quanto la questione non è stata ancora posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione della Società. Ad ogni buon conto, sono stati forniti alle OO.SS. alcuni criteri per la determinazione del differenziale economico da utilizzare per quantificare la somma da corrispondere in via transattiva ai dipendenti (ossia esclusione dalla base di calcolo delle somme dovute a titolo di Premio di risultato e di lavoro straordinario ed al netto del valore del buono pasto giornaliero). La somma così determinata dovrebbe costituire il differenziale economico, da moltiplicare per n. 24 giorni di ferie all'anno, fermo restando la prescrizione quinquennale, decorrente dal 1° luglio 2022;
- nel corso degli incontri, tuttavia, alla luce della recente sentenza della Corte di Cassazione sia gli Avvocati presenti che i rappresentanti delle sigle non assistite al tavolo da legali di propria fiducia hanno contestato i termini della prescrizione quinquennale proposta dall'Azienda per la definizione bonaria del contenzioso. A conclusione della prima riunione, al fine di proseguire nelle trattative, l'azienda ha preannunciato alle OO.SS. la convocazione di un ulteriore incontro entro la fine dell'anno;
- tenuto conto dell'alea dei probabili giudizi e degli orientamenti giurisprudenziali succitati, da ultimo la sentenza della C.C. n. 26246 del 6 settembre 2022, con cui è stata scritta una nuova pagina sulla decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro, in caso di soccombenza la vertenza inciderebbe gravemente sul bilancio aziendale, con pesanti esborsi di carattere economico, anche a titolo di spese legali;
- tanto premesso, tenuto conto della delicatezza della vertenza e del rilevante numero di dipendenti ed ex dipendenti che la stessa coinvolge, onde addivenire alla sottoscrizione di un accordo di secondo livello alle condizioni economicamente più vantaggiose per la Società, con la successiva formalizzazione di verbali di conciliazione in sede protetta da parte singoli lavoratori, si propone di affidare un mandato ad un legale che affianchi la Direzione aziendale nel corso delle trattative da condurre con le OO.SS.;

# KYMA

## MOBILITÀ

- in considerazione dell'esperienza e della conoscenza delle problematiche del settore, e delle determinazioni peraltro già assunte dal precedente Consiglio di Amministrazione, si propone di affidare l'incarico in questione all'Avvocato Antonella Loiacono dello Studio Massimo Malena & Associati di Bari. La professionalità e la rilevante competenza sulla questione dell'Avvocato Loiacono è provata anche dal recente parere fornito dalla stessa a novembre 2022, su richiesta di ASSTRA Puglia e Basilicata, in merito ad un quesito specifico attinente alla questione oggetto della vertenza. Il legale incaricato dovrà fornire un parere pro-veritate, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, per il prosieguo delle trattative sindacali (il cui prossimo incontro è stato programmato per l'11 gennaio p.v.), con particolare riferimento alla questione attinente al termine prescrizionale ed alle voci rientranti nella determinazione della base di calcolo del quantum da proporre alle OO.SS., ed assistere l'Azienda durante l'intero periodo delle trattative, ivi compresa la stesura dell'eventuale accordo e dell'atto conciliativo da sottoporre alle OO.SS..

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

(dott.ssa Maria Fabiola Menenti)

IL DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO

(Ing. Mauro Piazza)

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

(Dott. Pietro Carallo)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- visto lo Statuto aziendale;

A voti \_\_\_\_\_, resi nelle forme di legge,

### DELIBERA

- di prendere atto della relazione che precede e, ferme restando le competenze in capo al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, secondo le previsioni dell'art. 24 lett. g) dello Statuto, richiedere all'Avvocato Antonella Loiacono, dello Studio Massimo Malena & Associati di Bari, un preventivo per lo svolgimento dell'attività professionale di seguito indicata:
- emissione di parere pro-veritate, da sottoporre alla successiva attenzione del Consiglio di Amministrazione, per il prosieguo delle trattative sindacali, con particolare riferimento alla questione attinente al termine prescrizionale, alla luce della recente sentenza della Corte di cassazione, ed alle voci rientranti nella determinazione della base di calcolo del quantum da proporre alle OO.SS.;
  - assistenza legale durante l'intero periodo delle trattative e nella stesura dell'eventuale accordo sindacale e dell'atto conciliativo da sottoporre alle OO.SS.

22/07/22, 07:40

PEC TI Trust Technologies - Leggi messaggio

Att-1)

ATTENZIONE !

## Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: faisacisaltaranto@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

A: [amat@pec.amat.ta.it](mailto:amat@pec.amat.ta.it)

CC: [greco7150@gmail.com](mailto:greco7150@gmail.com)

Ricevuto il: 21/07/2022 12:04 PM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: TRASMISSIONE RICORRENTI INDENNITA' SU CONGEDO

Priorità: normale

[RICORSI SOSTA FIRMATI.pdf\(16400494\)](#)

[RICORRENTI SOSTA CONGEDO.pdf\(19766\)](#)

[ricorso ex art 10 su calcolo indennita congedo.pdf\(5203027\)](#)

[ELENCO RICORRENTI ESERCIZIO AMMINISTRATIVI.pdf\(452387\)](#)

- [Mostra Certificato](#)

- [Azioni ▼](#)

[Cancella](#) [Segna come:](#) [Da leggere](#) [Sposta in:](#) [DELETED ITEMS](#) [DRAFTS](#) [RECEIPTS](#) [SENT ITEMS](#) [Sent](#) [Traspare](#)

--Faisa Cisl

at S.p.A. Protocollo In entrata n. 0013269/2022 del 22/07/2022 07:45:22

ALVARO RUBIO

REGISTRARE PASSARE

VARRE NICOLA

FERRELL FIANCINI

W.S. NICOLA

MASSTRANGOLI CUBERRE

PIGNATELLI NICOLA

MARTINI LUCA

DURELLI EMANUELE

GIORDANO ANTONIO

CAVOLLANO MARCO

MARONZANI CUBERRE

ALBERICI ROMEO

BONATO PAOLISSANO

FORCELLONE

KINGMAN ROY MICHELE

GIANNOTTI MAURIZIO

SCARCI ROSSANO

LONGO ROMANO

CAPOBOTTA VINCENZO

RAHO FRATELLO

MARINO VITO

MADDALENO COSIMO

CUFFARI OTTAVIO

MAFFIOLI FRATELLO

ROCCA CUBERRE

21 FRULLO GIOVANNI

~~22 FRULLO GIOVANNI~~

23 FRULLO GIOVANNI

24 FRULLO GIOVANNI

25 FRULLO GIOVANNI

26 FRULLO GIOVANNI

27 FRULLO GIOVANNI

28 FRULLO GIOVANNI

29 FRULLO GIOVANNI

30 FRULLO GIOVANNI

31 FRULLO GIOVANNI

32 FRULLO GIOVANNI

33 FRULLO GIOVANNI

34 FRULLO GIOVANNI

35 FRULLO GIOVANNI

36 FRULLO GIOVANNI

37 FRULLO GIOVANNI

38 FRULLO GIOVANNI

39 FRULLO GIOVANNI

40 FRULLO GIOVANNI

41 FRULLO GIOVANNI

42 FRULLO GIOVANNI

43 FRULLO GIOVANNI

44 FRULLO GIOVANNI

**RECLAMO GERARCHICO AI SENSI DELL'ART. 10 R.D. 148/1931**

Il sottoscritto sig. JEFFERI VITTORIO nato a TARANTO il 24.4.1976

(C.F. DMIVTR46S24LOAM), residente in TA alla via L. ALIMANI

GRANDI 12/E, assunto alle dipendenze della società AMAF SPA con

contratto a tempo indeterminato dal 12.12.2005 e con la qualifica di

OP. Ufficio

, ai sensi e per gli effetti di cui

all'art. 10 del Regio Decreto dell'8 gennaio 1931, N. 148 e ss.mm.ii.

**CHIEDE**

il ricalcolo dei giorni di congedo fruiti durante gli anni di servizio presso la  
società, secondo quanto previsto dall'art. 7 della direttiva 2003/88 e dalla giurispru-  
denza della Corte di Giustizia Europea, con la sentenza Williams (115/11/2011, nella  
causa C-115/10) ed il relativo pagamento del dovuto.

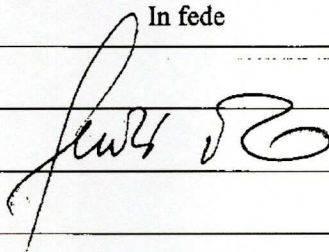
La presente vale quale atto interruttivo dei termini di prescrizione.

Con osservanza

Taranto li

14/05/2012

In fede



Alleg. 2)

POSTA CERTIFICATA: RECLAMO GERARCHICO DIFFERENZE R..

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: RECLAMO GERARCHICO DIFFERENZE RETRIBUTIVE

**Mittente:** "Per conto di: remopezzuto@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

**Data:** 05/08/2022, 12.46

**A:** "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

### Messaggio di posta certificata

---

Il giorno 05/08/2022 alle ore 12:46:24 (+0200) il messaggio  
"RECLAMO GERARCHICO DIFFERENZE RETRIBUTIVE" è stato inviato da  
"remopezzuto@pec.it"

indirizzato a:  
amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec298111.20220805124624.198707.567.1.59@pec.aruba.it

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** RECLAMO GERARCHICO DIFFERENZE RETRIBUTIVE

**Mittente:** "remopezzuto" <remopezzuto@pec.it>

**Data:** 05/08/2022, 12.46

**A:** "amat" <amat@pec.amat.ta.it>

Spett.le  
Amat S.p.a.

Si prega di prendere visione delle lettere allegate, trasmesse in nome e per conto  
dei sig.ri

1. Bellino Giorgio
2. Borgia Giovanni
3. Bruno Francesca
4. Cappiello Fabio
5. Campese Dario
6. Capozza Giovanni
7. Cardea Claudio

8. Carrino Emanuele
9. Cecere Pietro
10. Cecere Vitantonio
11. Conte Carmelo
12. Convertino Giovanni
13. D'Accavio Andrea
14. D'Errico Salvatore
15. Di Giorgio Raffaele
16. D'Onghia Anastario
17. De Bartolomeo Pasquale
18. De Geronimo Alessandro
19. De Vittoria Angelo
20. Dimilito Fabio
21. Del Buono Francesco
22. Dimitri Luigi
23. Dimitri Marco
24. Donnarumma Paolo
25. Dragone Enrico
26. Falcone Giuseppe
27. De Cuia Francesco
28. Ferrarese Gianluca
29. Flemma Giuseppe
30. Fuggetti Luigi Nicola
31. Fuggiano Antonio
32. Galluzzo Domenico
33. Galluzzo Nicola

- 34. Granio Angelo
- 35. Greco Eduardo
- 36. Imperiale Damiano
- 37. Inno Giovanni
- 38. Lamarina Antonio
- 39. Latte Biagio
- 40. Longo Romolo
- 41. Lopapa Vincenzo
- 42. Luccarelli Ciro
- 43. Maldarizzi Francesco
- 44. Marinelli Egidio
- 45. Masi Fabio
- 46. Massaro Cosimo Sergio
- 47. Mastropietro Angelo
- 48. Mega Carmine
- 49. Nigro Girolamo
- 50. Nigro Leonardo
- 51. Nigro Vitino
- 52. Nobile Salvatore
- 53. Palmieri Vincenzo
- 54. Palmisano Giuseppe
- 55. Papa Manuel
- 56. Paparella Vincenzo
- 57. Pastore Cosimo
- 58. Patruno Pietro
- 59. Pepe Sponsale Maurizio

- 60. Perrucci Pietro
- 61. Petio Giuseppe
- 62. Piccoli Giuseppe
- 63. Puggelli Romano
- 64. Ricchiuti Arcangelo
- 65. Ricci Marco
- 66. Ruggero Antonio
- 67. Russo Antonio
- 68. Russo Massimiliano
- 69. Scalone Gaetano
- 70. Scarcia Abele
- 71. Scasciamacchia Antonio
- 72. Scialpi Martino
- 73. Sperti Massimo
- 74. Stanisci Giovanni
- 75. Surgo Andrea
- 76. Tassiello Rocco
- 77. Tomaselli Giuseppe Nicola
- 78. Versale Filippo
- 79. Zaccaria Orazio

Cordiali saluti.



**Avv. Remo Pezzuto**

*Studio Legale Loforese & Pezzuto*

*Diritto del Lavoro, della Previdenza Sociale,*

*delle Relazioni Industriali e Sindacali*

Via Roma 26 - 74123 - Taranto

- Mail: [loforesepezzuto.studiolegale@gmail.com](mailto:loforesepezzuto.studiolegale@gmail.com)

- Tel: 0994491846

Contatti personali:

- Mail: [remo\\_pezzuto@gmail.com](mailto:remo_pezzuto@gmail.com)

- Pec: [remo\\_pezzuto@pec.it](mailto:remo_pezzuto@pec.it)

- Cell: 3396311630

— Allegati: —

|                                           |                  |
|-------------------------------------------|------------------|
| <b>dati-cert.xml</b>                      | <b>798 bytes</b> |
| <b>postacert.eml</b>                      | <b>21,4 MB</b>   |
| <b>Lettera Bellino Giorgio.pdf</b>        | <b>150 kB</b>    |
| <b>Lettera Borgia Giovanni.pdf</b>        | <b>199 kB</b>    |
| <b>Lettera Bruno Francesca.pdf</b>        | <b>155 kB</b>    |
| <b>Lettera Campese Dario.pdf</b>          | <b>200 kB</b>    |
| <b>Lettera Capozza Giovanni.pdf</b>       | <b>163 kB</b>    |
| <b>Lettera Cappiello Fabio.pdf</b>        | <b>155 kB</b>    |
| <b>Lettera Cardea Claudio.pdf</b>         | <b>167 kB</b>    |
| <b>Lettera Carrino Emanuele.pdf</b>       | <b>166 kB</b>    |
| <b>Lettera Cecere Pietro.pdf</b>          | <b>162 kB</b>    |
| <b>Lettera Cecere Vitantonio.pdf</b>      | <b>167 kB</b>    |
| <b>Lettera Conte Carmelo.pdf</b>          | <b>201 kB</b>    |
| <b>Lettera Convertino Giovanni.pdf</b>    | <b>158 kB</b>    |
| <b>Lettera D'Accavio Andrea.pdf</b>       | <b>160 kB</b>    |
| <b>Lettera De Bartolomeo Pasquale.pdf</b> | <b>211 kB</b>    |
| <b>Lettera De Cuia Francesco.pdf</b>      | <b>145 kB</b>    |
| <b>Lettera De Geronimo Alessandro.pdf</b> | <b>161 kB</b>    |
| <b>Lettera Del Buono Francesco.pdf</b>    | <b>1,0 MB</b>    |
| <b>Lettera D'Errico Salvatore.pdf</b>     | <b>200 kB</b>    |
| <b>Lettera Devittoria Angelo.pdf</b>      | <b>163 kB</b>    |

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Lettera Di Giorgio Raffaele.pdf   | 148 kB |
| Lettera Di Mitri Luigi.pdf        | 158 kB |
| Lettera Di Mitri Mario.pdf        | 198 kB |
| Lettera Dimilito Fabio.pdf        | 155 kB |
| Lettera D'Onghia Anastasio.pdf    | 167 kB |
| Lettera Donnarumma Paolo.pdf      | 169 kB |
| Lettera Dragone Enrico.pdf        | 141 kB |
| Lettera Falcone Giuseppe.pdf      | 152 kB |
| Lettera Ferrarese Gianluca.pdf    | 164 kB |
| Lettera Flemma Giuseppe.pdf       | 163 kB |
| Lettera Fuggetti Nicola Luigi.pdf | 148 kB |
| Lettera Fuggiano Antonio.pdf      | 207 kB |
| Lettera Galluzzo Domenico.pdf     | 202 kB |
| Lettera Galluzzo Nicola.pdf       | 202 kB |
| Lettera Granio Angelo.pdf         | 174 kB |
| Lettera Greco Eduardo.pdf         | 163 kB |
| Lettera Imperiale Damiano.pdf     | 163 kB |
| Lettera Inno Giovanni.pdf         | 170 kB |
| Lettera Lamarina Antonio.pdf      | 170 kB |
| Lettera Latte Biagio.pdf          | 157 kB |
| Lettera Longo Romolo.pdf          | 158 kB |
| Lettera Lopapa Vincenzo.pdf       | 213 kB |
| Lettera Luccarelli Ciro.pdf       | 172 kB |
| Lettera Maldarizzi Francesco.pdf  | 954 kB |
| Lettera Marinelli Egidio.pdf      | 158 kB |
| Lettera Masi Fabio.pdf            | 160 kB |
| Lettera Massaro Cosimo Sergio.pdf | 198 kB |
| Lettera Mastropietro Angelo.pdf   | 164 kB |
| Lettera Mega Carmine.pdf          | 147 kB |
| Lettera Nigro Girolamo.pdf        | 199 kB |

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Lettera Nigro Leonardo.pdf            | 159 kB |
| Lettera Nigro Vitino.pdf              | 200 kB |
| Lettera Nobile Salvatore.pdf          | 166 kB |
| Lettera Palmieri Vincenzo.pdf         | 159 kB |
| Lettera Palmisano Giuseppe.pdf        | 161 kB |
| Lettera Papa Manuel.pdf               | 195 kB |
| Lettera Paparella Vincenzo.pdf        | 202 kB |
| Lettera Pastore Cosimo.pdf            | 163 kB |
| Lettera Patruno Pietro.pdf            | 204 kB |
| Lettera Pepe Sponsale Maurizio.pdf    | 204 kB |
| Lettera Perrucci Pietro.pdf           | 163 kB |
| Lettera Petio Giuseppe.pdf            | 165 kB |
| Lettera Piccoli Giuseppe.pdf          | 204 kB |
| Lettera Puggelli Romano.pdf           | 169 kB |
| Lettera Ricchiuti Arcangelo.pdf       | 201 kB |
| Lettera Ricci Marco.pdf               | 155 kB |
| Lettera Ruggiero Antonio.pdf          | 871 kB |
| Lettera Russo Antonio.pdf             | 162 kB |
| Lettera Russo Massimiliano.pdf        | 200 kB |
| Lettera Scalone Gaetano.pdf           | 146 kB |
| Lettera Scarcia Abele.pdf             | 174 kB |
| Lettera Scasciamacchia Antonio.pdf    | 200 kB |
| Lettera Scialpi Martino.pdf           | 142 kB |
| Lettera Sperti Massimo.pdf            | 140 kB |
| Lettera Stanisci Giovanni.pdf         | 197 kB |
| Lettera Surgo Andrea.pdf              | 166 kB |
| Lettera Tassiello Rocco.pdf           | 167 kB |
| Lettera Tomaselli Giuseppe Nicola.pdf | 164 kB |
| Lettera Versace Filippo.pdf           | 206 kB |
| Lettera Zaccaria Orazio.pdf           | 166 kB |

Att 3)

POSTA CERTIFICATA: Retribuzione feriale

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Retribuzione feriale

**Mittente:** "Per conto di: studiolegalepersiani@legalmail.it" <posta-certificata@legalmail.it>

**Data:** 19/09/2022, 11.40

**A:** <amat@pec.amat.ta.it>

## Messaggio di posta certificata

Il giorno 19/09/2022 alle ore 11:40:02 (+0200) il messaggio "Retribuzione feriale" è stato inviato da "studiolegalepersiani@legalmail.it" indirizzato a:

amat@pec.amat.ta.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

**Identificativo messaggio:** 44BABCC1.01210E25.551E7172.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione.

---

## Certified email message

On 19/09/2022 at 11:40:02 (+0200) the message "Retribuzione feriale" was sent by "studiolegalepersiani@legalmail.it" and addressed to:

amat@pec.amat.ta.it

The original message is attached.

**Message ID:** 44BABCC1.01210E25.551E7172.40D12475.posta-certificata@legalmail.it

The daticert.xml attachment contains service information on the transmission

---

— postacert.eml —

**Oggetto:** Retribuzione feriale

**Mittente:** "Studio Legale Persiani" <studiolegalepersiani@legalmail.it>

**Data:** 19/09/2022, 11.40

**A:** <amat@pec.amat.ta.it>

**STUDIO LEGALE PERSIANI**  
ASSOCIAZIONE DI AVVOCATI

FONDATA NEL 1991

00197 - Roma Via A. Bertoloni, 44/46 tel. 06 80691974 telefax 06 80691685

info @ studiopersiani.it - PEC: studiolegalepersiani@legalmail.it

www.studiopersiani.it

Prof. Avv. MATTIA PERSIANI  
Avv. GIOVANNI BERETTA  
Prof. Avv. VALERIO MAIO

POSTA CERTIFICATA: Retribuzione feriale

Aw. FRANCESCA GAMBARDILLA

Aw. FRANCESCA ARESU

Aw. JENNIFER DI FRANCESCO

Aw. FIANMETTA DELLA BELLA

Dott.ssa MARIA ELENA RECUPERO

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015825/2022 del 19/09/2022 12:13:48

**Spettabile**  
**AMAT SPA Taranto**

*per conoscenza*  
**Gentile Signora**  
**Dott.ssa Fabiola Menenti**  
**Responsabile del Personale**

Scrivo in nome e per conto dei vostri dipendenti iscritti, o aderenti, alla UGL Autoferrotranvieri che già hanno proposto ricorso gerarchico per rivendicare il loro diritto ad una retribuzione feriale conforme alla disciplina dettata dall'art.7 della Direttiva Europea 2003/88 in relazione al terzo comma dell'art. 36 Cost. e all'art. 2109 Cod. Civ. e all'art. 31, par.2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (2000/C 364/01).

Dall'interpretazione che di quella disciplina ha dato la Corte di Giustizia Europea (C131/04, C 257/04, C 350/06, C 520/06, C 155/10 e C 539/149) risulta che ogni lavoratore, per tutta la durata

delle ferie annuali, ha diritto di percepire la *“retribuzione ordinaria”* in quanto ha diritto a godere di *“condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro”*.

Più in particolare, i giudici europei hanno stabilito che qualsiasi elemento della retribuzione collegato all'esecuzione delle mansioni *“deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le ferie annuali”* e, quindi, devono essere presi in considerazione tutti gli elementi della retribuzione *“correlati allo status personale e professionale”* del lavoratore (punto 2 della sentenza C 155/10).

E' ugualmente noto che questa interpretazione è stata condivisa dalla Suprema Corte che ne ha dedotto l'esistenza di una *“nozione europea di <retribuzione> dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali”* (Cass. n. 13427/2019 e n. 22401/20).

Retribuzione feriale che deve coincidere, senza residui, con la retribuzione ordinaria per garantire l'effettivo godimento del diritto inderogabile al riposo annuale.

Di questo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, oramai condiviso anche dalla giurisprudenza di merito, hanno tenuto conto anche i rappresentanti sindacali delle aziende autoferrotranviarie (Astra, Anav e Agens) quando, il 10 maggio 2022, hanno stipulato l'accordo nazionale di rinnovo del contratto collettivo di lavoro del settore. Ed infatti, al secondo comma dell'art. 4, è stata prevista una speciale indennità denominata *“indennità retribuzione ferie”* e ciò *“al fine di garantire ai lavoratori un trattamento economico per ferie rapportato alla complessiva retribuzione percepita in connessione con le normali prestazioni svolte durante i periodi di lavoro”*.

Ne consegue che il principio che la retribuzione feriale deve corrispondere, senza residui, a quella che è la *“complessiva”* retribuzione ordinaria non può, comunque essere messo in discussione.

Se mai, è da dire che netta è l'impressione che quella clausola del contratto collettivo, nella misura in cui non garantisce il godimento di una retribuzione feriale corrispondente senza residui a quella normale, non soddisfa quanto previsto dalla disciplina nazionale e comunitaria e dalla giurisprudenza dianzi riferite. Ne consegue che ben si potrebbe dubitare della sua legittimità posto che l'autonomia sindacale non può disporre dei diritti inderogabili dei quali già sono titolari i singoli lavoratori.

Non è questa, però, la sede in cui affrontare il problema della validità dell'art.4 dell'accordo sindacale 10 maggio 2022. In questa sede, infatti, è necessario far presente che, comunque, quell'accordo

dispone, e non potrebbe essere diversamente anche (ma non solo) a ragione del modo in cui è stato formulato, soltanto per il futuro e, cioè, per i periodi successivi al maggio 2022.

Ne deriva che, per i periodi anteriori a questa data, i vostri dipendenti iscritti, o aderenti, alla UGL Autoferrotranvieri che, all'effetto, già hanno proposto ricorso gerarchico, hanno diritto a percepire un'integrazione della retribuzione feriale corrispondente all'importo delle voci della retribuzione che non sono state mai prese in considerazione e che, per quanto risulta al momento, è l'indennità oraria.

In questa situazione, devo invitarvi a soddisfare i diritti lesi dei lavoratori vostri dipendenti ed iscritti, o aderenti, alla UGL Autoferrotranvieri aventi ad oggetto le differenze tra le retribuzioni feriali percepite e quelle spettanti. Di conseguenza devo invitarvi a corrispondere tempestivamente gli importi dovuti a ciascuno di essi per tutti i periodi successivi alle rispettive date di assunzione (Cass. n. 26246 del 2022), con l'avvertenza che, in mancanza, non resterà che tutelare quei diritti con ricorso al giudice.

Resta che, considerata la, sia pur relativa, novità della questione, non può essere esclusa, così come non è stata esclusa per altre aziende autoferrotranviarie, la possibilità di una soluzione transattiva per la quale attendo un vostro riscontro entro quindici giorni dal ricevimento della presente.

Distinti saluti

prof. avv. Mattia Persiani



Studio Legale Persiani  
Associazione di Avvocati  
Via A. Bertoloni, 44/46  
00197 ROMA  
Tel. (+39) 06.80691974  
Fax (+39) 06.80691685

Questa comunicazione e ogni eventuale file allegato sono confidenziali e destinati all'uso esclusivo del destinatario. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di comunicarlo al mittente e distruggere quanto ricevuto. Vi informiamo che la sua diffusione e riproduzione è contraria alla legge. Il mittente, tenuto conto del mezzo utilizzato, non si assume alcuna responsabilità in ordine alla segretezza e

POSTA CERTIFICATA: Retribuzione feriale

riservatezza delle informazioni contenute nella presente comunicazione via e.mail. Grazie.

The information in this e.mail message is confidential and intended only for the use of the individual or entity named above. If you are not the intended recipient, please notify us immediately by telephone or e.mail and destroy this communication. You are hereby notified that any use or distribution of this e-mail is strictly prohibited. Due to the way of the transmission, we do not undertake any liability with respect to the secrecy and confidentiality of the information contained in this e.mail message. Thank you.

Amat S.p.A. Protocollo In entrata n. 0015825/2022 del 19/09/2022 12:13:48

POSTA CERTIFICATA: Retribuzione feriale

 Privo di virus. [www.avast.com](http://www.avast.com)

— Allegati: —

|               |           |
|---------------|-----------|
| postacert.eml | 47,9 kB   |
| dati-cert.xml | 923 bytes |

11/11/2022

AQ.4

1

24/11/2022 - ORE 12:30 - INCONTRO AZIENDALE CON  
FILT/CGIL - FIT/CISL - UILTRASPORTI - UGLAURISTERO - SINSI.  
Incontro convocato con note del 21/11/2022, prot.  
n° 19605. Oggetto delle riunioni:

- 1) IPOTESI DI ACCORDO SUL "CONTASTO DI ESPANSIONE E INCENTIVI ALL'ESAD"
- 2) VERTEZIE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE NELLE LICENZE DI FERIE PREGRESSIVE.

Sono presenti:

PRESIDENTE Dott. Alfredo Spalluto

DIRETTORE GENERALE ff. Dott. Pietro Casillo

DIRETTORE TECNICO L'ESERCIZIO Ing. Teodoro Pizzetti

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff. Dott.ssa Terie Fabrice MENENTI

RESPONSABILI DELL'ESERCIZIO/SOSTA p.i. Corrado Russo

FILT/CGIL: DRAGONE Enrico; DEBENEDICTIS ROSSO; CECERE Pietro; E' presente l'avv. Remo Pezzuto

FIT/CISL: DI ARCADELLO Marcello - LITANZI Alessandro -

UILTRAS.: SCHIANO Antonio, FORTIROLI Giuseppe. E' presente l'avv. Guglielmo DEFELS.

UGL: DI RENZO Gerardo, LUPOLI Riccardo, LANEVE Francesco

SINSI: ALBANESE Francesco - VOTTA Giuseppe

Il Presidente, preliminarmente, rappresenta che è emersa unanimemente la questione dei "Tavoli separati", sollevare fondamentali da 2 sindacati. Si chiede ai presenti di rappresentare il proprio orientamento.

CGIL-UIL-UGL-SINSI confermano le proprie volontà di mantenere i Tavoli separati dalle FSISA

2

CISL: ribadisce che è proprio interessamento  
perseguire l'unificazione del tavolo di  
Coordinamento Aziende / OO.SS.

DIRET. GEN. introduce l'argomento relativo  
al "Contratto di Espansione" rispetto al  
quale viene conseguita una botte di partite  
interne con le OO.SS. - Sulla questione,  
valte ad offrire al personale sindacato una  
opportunità di esodo reciproco e volontario,  
effettuato da un incentivo economico e carico  
della Azienda. In un prossimo futuro, da  
concordare e breve, potrà essere sottoscritta la  
ipotesi di accordo già conseguite -

C.GIL: auspice che sarebbe necessario raccomandare  
l'incentivo economico previsto dalla Azienda, stesso  
che offrano sufficienti le menzite che una  
lavoratore percepisce fino alla reale pensione -  
Ciò può incentivare i lavoratori potenzialmente  
interessati -

DIRET. GEN. introduce il secondo argomento,  
relativo alla redistribuzione delle risorse di  
forze sociali in precedenza e luglio 2022, dove  
di entrare in vigore del nuovo CNL -

Alle luce di molteplici ricorsi gerarchici avanzati  
dei lavoratori, è interessamento della Azienda

Ziccone senza porzione strade di direzione.  
AV. DETIS: registrate le dipartite  
dell'Arrende e chierare di una porzione fore  
coercitive, cupine che vegge avanzate una  
fornate porzione nelle quale avviene il confesso.  
Av. PIZZURO: perchè otto delle dipartite  
avrende ed avere un confesso in merito alle  
questioni, debbe si tenere esperto un  
colloquio fra le parti, rappresentando bene  
le condizioni che, suo tempo, hanno nel caso  
Ziccone forense. In merito alle vicende, nelle  
quale si sono già registrate: probabilmente, però  
non furono risolte, alcune vicende una  
ben definite porzione esende nelle quale  
for emerge le diverse determinazioni -  
DIR. GEN. altro che alle solo chiavi e  
C.d.A. non ha corso effetto nelle in merito  
e, perciò, non è forte fornire una porzione  
quantitativa. In linea forense si intende  
fornire in esame per ogni forense, la confessione  
spettare al vertice dei documenti, dei brani di  
Ziccone. Ziccone è quantun, si prevede  
effettivo con una confessione qualunque  
porzione del luglio 2022.  
DETIS - PIZZURO: la confessione di porzione in  
C.d.A. deve essere, anche alle fine di accenti.

4

preannunciati, dovrebbe essere decennale.  
DIR. GEN.: occorre tener presente che l'inadempimento  
economico nel bilancio non è di notevole  
portata e, pertanto, si auspica di trovare un  
punto d'intesa che soddisfi le parti.

Avv. DEFEIS: si potrebbero perseguire strade  
conditive che condurrebbero alle esigenze  
aziendali e le esigenze dei lavoratori.

UGL: si prende atto delle prime indicazioni  
fornite in merito dall'azienda, rammentando che  
i legoli del sindacato attendono indicazioni  
per poter valutare se le fornirò.

Avv. DEFEIS: è necessario trovare una proposta  
nella quale le parti possano confrontarsi.

Avv. PIZZUTO: è necessario che la proposta di  
mediazione pervenga e ne debba essere entro  
il mese di dicembre - p.v.

SINSL: apprezzano l'apertura aziendale, attendono  
la proposta azienda nelle quali esprimersi.

CISL: valuterà la proposta aziendale.

DIR. GEN. entro la fine dell'anno toro

preparato un altro incontro L.C.S. 14:15

AZIENDA

Dir. Gen.

Avv. De Feis

COSS

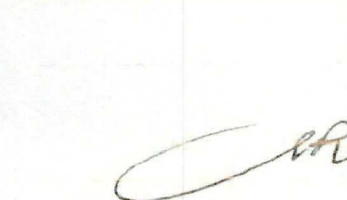
UGL

CISL

CGIL

SINSL

UGL: 

CGIL: 

SINSL: 

24/11/2022 - ore 15:00 - incontro Aziende  
con FAISS-CISL contratto con nota pr. 19605  
del 24/11/2022, avente per oggetto:

- 1) IPOTESI DI ACCORDO SUL CONTRATTO DI ESPANSIONE E INCENTIVI ALL'ESODO
- 2) VERTEZIE RELATIVE ALLA RETRIBUZIONE DELLE FERIE PREGRESSIVE.

Sono presenti:

PRESIDENTE - DOTT. Alfredo SPALLUTO

DIRETTORE GENERALE ff. - DOTT. Pietro CARLUCCI

DIRETTORE TECNICO ed'ESERCIZIO - Ing. Tiziano PISAZZI

DIRETTORE AMMINISTRATIVO ff. - DOTT. Ssa Maria Felicia MENTENTI

RESPONSABILE AREA ESERCIZIO/SOSTA - P.i. CARMINE RUSSO -

FAISS/CISL: ROCCO GIANFRANCO - CARLO GIANFRANCO.

DIR. GEN.: introduce la riunione e, relativamente

al 1° argomento, consegna una bozza dell'ipotesi  
di accordo sulla applicazione del Contratto di Espansione  
da proporre ai lavoratori sindacati affinché, con  
il riconoscimento di un incentivo esodale, possano  
continuare il collocamento in quiescenza. La procedura  
in questione dovrà trovare conclusione entro Novembre  
2023. L'Azienda intende portare a termine tutte  
le procedure entro l'effio p.v. Su un prossimo  
incontro si proverà a sottoscrivere l'accordo  
proposto. Allo stato attuale vi sono una dozzina  
di lavoratori che potrebbero aderire, su base volontaria,  
e tale opportunità. L'elenco del personale sindacato

(2)

potrà, liberando posizioni in organico,  
consentire l'assunzione di nuove unità.  
Agli accordi estendibili e sindacali dovrà seguire  
l'accordo con i soggetti interessati.

FAISA: ferma restando la valutazione del  
terzo partito, ribadisce che sarebbe necessario  
prevedere un incremento dell'incentivo proposto:  
tenuto al fine di rendere più conveniente  
tale operazione.

DIRET. GEN.: in merito al 2° argomento, relativo  
alla distribuzione dovuta nelle giornate di ferie  
prestate, dopo l'accordo relativo al CCNL 2022  
chiuso e siglato, permane la questione dei periodi  
di ferie escluse negli anni precedenti: questione  
di rilevanza nazionale sulla quale sono stati  
enviati vari conferimenti. Sul primo estendibile,  
alla luce dei molteplici ricorsi giudiziari pendenti,  
è ritenuto opportuno cercare una forma conciliativa  
tra le parti che eviti ogni contenzioso.

La questione sarà portata all'attenzione del CdS  
sulle basi dei seguenti punti fermi:

- Retributività quinquennale con il riconoscimento  
di 4 settimane/anno;
- Esclusione delle basi di calcolo della retribuzione  
giudiziale dei buoni posto e del Buono di  
Risultato -

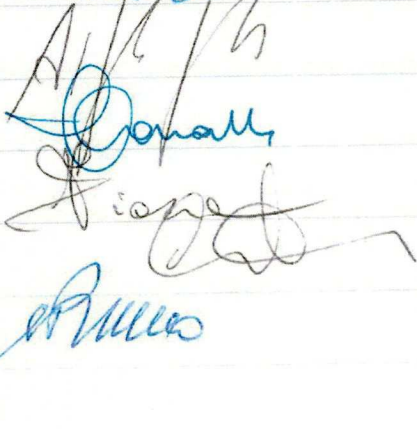
FSISS: ritiene che la retroattività vede  
considerate decennali.

DIR. GEN.: ritiene l'idea di un riconoscimento  
retroattivo decennale in sede di finchito,  
il computo sugli ultimi 5 anni costituisce  
un punto di mediazione per chiudere la  
conciliazione. Comunque, nei prossimi  
giorni potrà essere formata una circolare  
proponendo conciliative delle quali discutere  
in una prossima riunione che tenere entro  
le fine del corrente anno.

PRESIDENTE: infame che nella procedura triennale,  
fuori tutto, ha chiesto alle altre OO.SS. di  
superare la posizione di condizione delle trienni  
e tavoli separati. Le OO.SS., con il distinguo  
dello CISL che ha respinto la riunificazione del  
tavolo di confronto, hanno confermato le volontà  
di mantenere separati i tavoli dello FSISS.

L.C.S. 15:45

AZIENDA



FSISS / CSSL

